



Indagine conoscitiva in merito al progetto di revisione dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e a un'ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati: compendio dei risultati

1. Osservazioni generali in merito all'indagine conoscitiva

Il 24 marzo 2006, le Camere federali hanno adottato una revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1; legge sottoposta a referendum: FF 2006 3291). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato. In previsione dell'entrata in vigore della revisione è ora indispensabile adeguare anche il diritto sancito dall'ordinanza. Benché le modifiche siano prevalentemente di carattere tecnico, rivestono comunque una certa rilevanza per la prassi, segnatamente in numerosi ambiti dell'economia. Per questo motivo il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha deciso di procedere a un'indagine conoscitiva giusta l'articolo 10 della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061). L'indagine è stata avviata il 27 febbraio 2007 e si è conclusa alla fine di maggio del 2007.

46 organizzazioni (cfr. elenco in allegato) sono state invitate a pronunciarsi in merito agli oggetti summenzionati.

32 pareri (cfr. elenco in allegato) sono pervenuti al DFGP, 22 dei quali provenienti da cerchie ufficialmente consultate e 10 da partecipanti non interpellati in via ufficiale o da privati. Sette delle organizzazioni consultate hanno rinunciato a esprimersi o non hanno aggiunto alcuna osservazione in merito ai progetti.

2. Oggetto dell'indagine conoscitiva

La revisione della legge sulla protezione dei dati implica alcune modifiche a livello di ordinanza. Quest'ultime riguardano in prima linea l'obbligo di notifica delle collezioni di dati nonché l'obbligo di informare l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (l'Incaricato) sulle garanzie e regole di protezione dei dati applicabili all'interno delle aziende se dati personali vengono comunicati in Stati che non dispongono di una legislazione che assicuri una protezione adeguata. L'ordinanza sulla protezione dei dati va inoltre completata ai sensi dell'articolo 11a capoverso 6 LPD con le disposizioni sulla funzione del responsabile o dei responsabili della protezione dei dati.

Le procedure di certificazione della protezione dei dati previste dall'articolo 11 della LPD rivista richiedono altresì determinate disposizioni d'attuazione. Visto che si tratta di una materia del tutto nuova, s'impone l'emanazione di una relativa ordinanza. L'ordinanza in questione disciplina segnatamente l'accreditamento di organismi di certificazione nonché i requisiti minimi che le certificazioni della protezione dei dati di organizzazioni e di procedure o di prodotti (programmi e sistemi) devono soddisfare. Né l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza né altri enti statali potranno effettuare certificazioni.

3. Compendio dei pareri in merito ai punti principali

3.1 Osservazioni generali

Un'autorità federale (EKK/CFC) e 9 organizzazioni si dichiarano esplicitamente favorevoli al progetto di revisione (acsi, CP, Datenschutzforum, FER, kf, RVK, SDV, SGB, santésuisse).

Un'organizzazione respinge espressamente l'avamprogetto (privatim). È del parere che in ambiti rilevanti si è preferito rinunciare ad attuare in modo concreto e coerente le disposizioni legali.

Le altre cerchie che si sono pronunciate in merito al progetto non hanno inoltrato osservazioni di natura generale.

3.2 Avamprogetto di revisione dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

3.2.1 Obbligo di notifica delle collezioni di dati (art. 3 e 4)

L'articolo 3 dell'avamprogetto disciplina le modalità della notifica; l'articolo 4 fissa – nel quadro della delega al Consiglio federale prevista dall'articolo 11a capoverso 5 lettera b LPD_{riv} – le eccezioni all'obbligo di notifica.

In merito all'adeguamento marginale dell'*articolo 3* è stata formulata soltanto un'osservazione particolareggiata.

Un'organizzazione approva esplicitamente le eccezioni previste dall'articolo 4 (FER). Cinque organizzazioni e un privato chiedono un ampliamento dell'elenco delle eccezioni o il suo adeguamento a quello applicabile agli organi federali (Datenschutzforum, santésuisse, swico, ASA, swissbanking e Belser). Swissbanking e swico chiedono in particolare di escludere dall'obbligo di notifica le collezioni di dati che contengono dati di persone che sono state informate conformemente all'articolo 7a LPD in merito al trattamento dei dati o che vi hanno espressamente acconsentito. Diverse organizzazioni chiedono adeguamenti particolareggiati.

Cinque organizzazioni respingono l'obbligo previsto dall'articolo 4 capoverso 2 di tenere un elenco di tutte le collezioni di dati non sottoposte all'obbligo di notifica (Gruppo Mutuel, santésuisse, swissbanking, ASA, swico), sostenendo in primo luogo che al Consiglio federale mancano le basi giuridiche per formulare un tale obbligo.

3.2.2 Informazione dell'Incaricato in caso di determinate trasmissioni di dati all'estero (art. 5)

L'articolo 5 dell'avamprogetto concretizza la disposizione dell'articolo 6 capoverso 3 LPD_{riv}, secondo il quale l'Incaricato deve essere informato se dati che si fondano su garanzie e su regole di protezione dei dati particolari – segnatamente contrattuali – sono comunicati in uno Stato estero che non dispone di una legislazione in materia che assicuri un livello di protezione adeguato. In particolare basta un'unica comunicazione nel caso in cui vengono utilizzati contratti modello allestiti o riconosciuti dall'Incaricato.

Nessuno dei partecipanti all'indagine conoscitiva si è espresso contro tale disposizione nel suo complesso. Sono pervenute unicamente osservazioni puntuali. Due organizzazioni, ad esempio, hanno chiesto che venga fissato un termine concreto

entro il quale l'Incaricato sia tenuto a esaminare le garanzie contrattuali o le regole di protezione dei dati interne all'azienda o, dopo lo scadere del quale, esse possano considerarsi conformi alla legge e dunque accettate se l'Incaricato non interviene (Datenschutzforum, swico). Due partecipanti (FER, Bär&Karrer) hanno accolto molto favorevolmente la regolamentazione che prevede che l'obbligo di informare è considerato adempito se vengono utilizzati contratti modello allestiti o riconosciuti dall'Incaricato e se quest'ultimo è informato in merito soltanto in modo generale. Un'organizzazione è del parere che l'Incaricato non debba collaborare soltanto in occasione della stesura di contratti modello e clausole contrattuali bensì anche nel corso dell'elaborazione di modelli per le regole di protezione dei dati applicabili all'interno di gruppi aziendali (swico).

3.2.3 Responsabile della protezione dei dati (art. 12a e 12b)

Gli articoli 12a e 12b istituiscono regole per la nuova funzione del responsabile della protezione dei dati prevista dall'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD^{priv}.

In linea di principio la regolamentazione prevista non è stata contestata. Sono tuttavia state formulate una serie di osservazioni puntuali. Quattro organizzazioni e un privato si sono segnatamente dichiarati contrari alla versione tedesca che utilizza «Datenschutzberater» e hanno suggerito di mantenere il termine utilizzato nell'articolo 11a LPD di «Datenschutzverantwortlicher» (privatim, RVK, Datenschutzforum, ASA, Belser). Un'organizzazione invece si è espressa a favore dell'impiego del termine di «Datenschutzberater» (swico).

Tre organizzazioni (swissbanking, swico, ASA) nonché un privato (Bär&Karrer) si sono pure pronunciati contrari al diritto di ogni persona, previsto dall'articolo 12b capoverso 1 lettera b, di poter consultare, su pertinente domanda, l'inventario delle collezioni di dati gestite dal responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 11a capoverso 3 LPD. Hanno chiesto lo stralcio (ASA) o la limitazione del diritto d'accesso alle persone interessate (Bär&Karrer) o all'Incaricato (swissbanking, swico, a titolo sussidiario ASA).

3.3 Avamprogetto di ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati

Un'autorità federale (EKK/CFC) e 3 organizzazioni (acsi, kf, SDV) approvano esplicitamente l'avamprogetto. Cinque organizzazioni lo accolgono con scetticismo (CP, FER, CVAM, COAI, swico); una di quest'ultime (swico) condivide comunque esplicitamente la certificazione dei prodotti. Un'autorità (SAS) e tre organizzazioni (Datenschutzforum, privatim, SGS) hanno respinto l'avamprogetto. Le restanti cerchie che hanno espresso un parere non hanno inoltrato osservazioni in merito all'avamprogetto nel suo insieme.

Diversi partecipanti alla consultazione si dichiarano espressamente favorevoli alla rinuncia a un marchio di qualità ufficiale inerente alla protezione dei dati (EKK/CFC, acsi, CP, CVAM, FER, kf, Belser).

Nei pareri caratterizzati da scetticismo si adduce che l'avamprogetto è di difficile comprensione e formulato in modo molto tecnico (CP, CVAM). La FER è del parere che le condizioni previste per una certificazione comportano un onere amministrativo sproporzionato rispetto ai vantaggi preconizzati (dello stesso tenore anche il parere di swico). Pure la COAI si interroga sul valore aggiunto che potrebbe costituire la certificazione.

Il rifiuto viene motivato come segue: per la SAS è inaccettabile che l'avamprogetto

non preveda un marchio di qualità ufficiale inerente alla protezione dei dati (anche EDÖB e RVK chiedono che l'ordinanza preveda un marchio di qualità ufficiale senza tuttavia respingere l'avamprogetto). Un'organizzazione è del parere che la procedura di certificazione nella forma proposta sia inadeguata (privatim). Soltanto un organismo indipendente è anche in grado di garantire una certificazione indipendente, motivo per cui starebbe all'Incaricato rilasciare le certificazioni o almeno procedere a un controllo vincolante dei rapporti di valutazione. Il Datenschutzforum e la SGS sono del parere che l'avamprogetto non disciplini in modo chiaro i requisiti minimi di certificazione. Una regolamentazione concreta elaborata da un gruppo di lavoro sotto la direzione dell'Incaricato sarebbe stata in grado di fare maggiore chiarezza.

4. Valutazione dell'avamprogetto di revisione dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, RS 235.11)

4.1 Modalità del diritto d'accesso (art. 1 cpv. 2)

Tre organizzazioni (FER, COAI e santésuisse) approvano la possibilità di presentare per via elettronica la domanda d'informazione e la comunicazione dell'informazione. Secondo santésuisse, il capoverso 2 necessita di una maggiore precisazione nel senso che la persona interessata ha il diritto di presentare una domanda d'informazione per via elettronica soltanto se il detentore della collezione lo prevede espressamente.

Due organizzazioni (swissbanking, swico) si oppongono alla modifica del capoverso 2. Considerano che tale modifica comporti dei rischi per la persona interessata e problemi di attuazione per il detentore della collezione di dati. Propongono conseguentemente lo stralcio di questa modifica o, a titolo sussidiario, di completare il capoverso 2 nel modo seguente :

«2. La domanda d'informazione e la comunicazione d'informazione richiesta possono avvenire per via elettronica se :

- a. il detentore della collezione di dati lo prevede espressamente e designa a tal fine un servizio responsabile;*
- b. (...).».*

4.2 Notifica delle collezioni di dati (art. 3 e 4)

4.2.1 Notifica (art. 3 cpv. 1, primo periodo e cpv. 2, secondo periodo)

Bär&Karrer propone lo stralcio del capoverso 2. Si chiede infatti se occorra mantenere l'obbligo per il detentore della collezione di dati di tenere aggiornate le informazioni di cui al capoverso 1 visto che l'Incaricato non sarà più tenuto di recensire periodicamente le modifiche apportate.

4.2.2 Eccezioni (art. 4)

Capoverso 1

Soltanto un'organizzazione è esplicitamente favorevole alle eccezioni previste dall'articolo 4 capoverso 1 (FER).

Cinque organizzazioni e un privato chiedono che l'elenco delle eccezioni venga completato o adeguato alle eccezioni previste per gli organi federali dall'articolo 18 (Datenschutzforum, santésuisse, swissbanking, swico, ASA e Belser). Swissbanking propone inoltre di prevedere un'eccezione all'obbligo di notifica nel caso in cui la tra-

sparenza del trattamento è garantito, segnatamente dall'obbligo d'informare del detentore della collezione di dati o dal principio della riconoscibilità dell'articolo 4 capoverso 4 della LPD rivista. Bär&Karrer osserva che l'attuale articolo 11 capoverso 3 lettera b LPD non è stato ripreso nel quadro della revisione della LPD. Tale disposizione prevede a contrario che le persone private non sono tenute a dichiarare le loro collezioni di dati se le persone interessate ne sono a conoscenza. Secondo Bär&Karrer, sarebbe opportuno inserire tale principio anche nella revisione dell'OLPD.

Nel quadro dell'indagine conoscitiva, diverse organizzazioni hanno formulato alcune proposte riguardanti il capoverso 1. Swissbanking e swico propongono la disposizione seguente :

«1. Non sono sottoposte all'obbligo di notifica le collezioni di dati di cui all'articolo 11a capoverso 5 lettere a e c-f LPD, come pure le seguenti collezioni di dati (art. 11a cpv. 5 lett. b LPD):

- a. le collezioni con dati personali in merito alle finalità del trattamento dei quali le persone interessate sono state informate conformemente all'articolo 7a LPD o hanno dato il suo esplicito consenso;*
- b. le collezioni di dati di fornitori o clienti nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;*
- c. la documentazione contabile;*
- d. le collezioni d'indirizzi utilizzate esclusivamente dal detentore della collezione di dati nella misura in cui non comprendano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;*
- e. identico alla lettera b dell'avamprogetto;*
- f. identico alla lettera c dell'avamprogetto;*
- g. identico alla lettera d dell'avamprogetto;*
- h. identico alla lettera e dell'avamprogetto. ».*

ASA e santésuisse propongono di riprendere l'articolo 18 capoverso 1 del progetto di revisione dell'OLPD e di modificare il capoverso 1 come segue:

«1. Non sono sottoposte all'obbligo di notifica le collezioni di dati di cui all'articolo 11a capoverso 5 lettere a e c-f LPD, come pure le seguenti collezioni di dati (art. 11a cpv. 5 lett. b LPD):

- a. le collezioni d'indirizzi nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità e vengano utilizzate soltanto dal detentore della collezione d'indirizzi ;*
- b. identico all'avamprogetto;*
- c. identico all'avamprogetto;*
- d. identico all'avamprogetto;*
- e. identico all'avamprogetto;*
- f. le collezioni di dati di soci in affari o clienti nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;*
- g. la documentazione contabile;*
- h. le collezioni di dati di biblioteche.»*

Bär&Karrer propone di completare l'articolo 4 capoverso 1 con le eccezioni seguenti:

- a. le collezioni di dati la cui esistenza e finalità è nota alle persone interessate;*
- b. le collezioni di dati con dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità di cui il detentore è venuto a conoscenza nel corso dell'esercizio della sua professione che richiede la conoscenza di tali dati; (va-*

riante : le collezioni di dati sulle quali il detentore deve poter fare affidamento nell'esercizio della sua professione)

- c. le collezioni di dati riguardanti i propri lavoratori dipendenti, se una comunicazione periodica avviene soltanto in base a un obbligo legale o con il consenso delle persone interessate».*

Le cerchie consultate hanno formulato ulteriori osservazioni in merito alle eccezioni previste dall'articolo 1.

Datenschutzforum si chiede se sussiste un legame tra il capoverso 1 lettera a e la lettera d se i dati raccolti negli annuari pubblici vengono utilizzati a scopo di ricerca di mercato. Siffatta organizzazione si chiede in effetti se tali collezioni debbano essere notificate visto che provengono da una fonte pubblica.

Il Gruppo Mutuel considera la lettera a troppo restrittiva. Propone la formulazione seguente: « ... nella misura in cui non vengono utilizzate per scopi che compromettono i diritti della persona interessata».

Bär&Karrer chiede che si riesamini l'eccezione prevista dal capoverso 1 lettera a. Sottolinea che le collezioni d'indirizzi non contengono dati degni di particolare protezione. In virtù dell'articolo 11a capoverso 3 lettera b della nuova LPD, le persone private devono notificare le collezioni se comunicano regolarmente dati personali a terzi. In caso di comunicazione regolare delle collezioni d'indirizzi a terzi, Bär&Karrer si chiede se «riveste ancora rilevanza il fatto che il detentore della collezione di dati utilizzi quest'ultima anche per acquisire i propri clienti».

Secondo Belser, sarebbe errato credere che soltanto l'impiego di collezioni di dati a scopo di ricerca di mercato possa compromettere i diritti della persona interessata. Propone dunque di riprendere le eccezioni previste dall'articolo 18 del progetto di revisione della OLPD.

Privatim è del parere che il capoverso 1 lettera a vada formulato come l'articolo 18 capoverso 1 lettera c del progetto di revisione. Il criterio per definire se occorra notificare o meno una collezione d'indirizzi non è sapere se venga utilizzata a scopo di ricerca di mercato, ma piuttosto se contiene dei dati degni di particolare protezione o dei profili della personalità e se servirà ad altri scopi oltre all'invio di corrispondenza.

Per quanto concerne il capoverso 1 lettera b, il Gruppo Mutuel propone di stralciare « purché i dati non vengano utilizzati come base decisionale o base per prendere misure nei confronti di singole persone e ... ». Tale stralcio non modifica il tenore dell'articolo poiché sono dati trattati per scopi che non permettono di risalire alle persone interessate.

Bär&Karrer è del parere che l'eccezione di cui al capoverso 1 lettera c non deve soltanto riguardare le collezioni archiviate a scopi storici o scientifici, ma anche i dati conservati per altri scopi (ad es. obbligo di conservare dell'art. 962 CO).

Privatim ritiene errato il contenuto dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d dal momento che nel caso del registro delle collezioni di dati riveste rilevanza la trasparenza e non il motivo per il quale è tenuta una collezione di dati. Belser chiede lo stralcio di questa disposizione. Il consenso della persona interessata non può giustificare un'eccezione all'obbligo di notifica. Una siffatta eccezione non è conforme alla ratio legis dell'articolo 11a capoverso 5 lettera b LPD, soprattutto nel caso in cui i dati sono accessibili su Internet.

Un'organizzazione (swico) propone di prevedere un obbligo per l'Incaricato di mettere a disposizione un modulo di notifica su Internet.

Capoverso 2

Cinque organizzazioni chiedono lo stralcio del capoverso 2 per motivi diversi. Secondo un'organizzazione, l'obbligo di tenere un elenco delle collezioni di dati degni di particolare protezione che soggiacciono all'obbligo di notifica e un altro elenco per le collezioni di dati che non sottostanno alla notifica equivale a tenere un elenco di tutte le collezioni, ciò che rappresenta un onere eccessivo che va ben oltre agli scopi della LPD (Gruppo Mutuel). Altre organizzazioni osservano che manca la pertinente base legale per emanare una siffatta disposizione (swissbanking, swico, ASA, santésuisse). Due organizzazioni considerano che l'obbligo previsto dal capoverso 2 è più vincolante di quanto richiesto dal diritto europeo (siwssbanking e swico).

Secondo swico, la formulazione « elenco di collezioni di dati non sottoposte all'obbligo di notifica » riguarda tutte le collezioni dell'impresa e non soltanto le collezioni che rientrano nell'eccezione. Se si opta per il mantenimento del capoverso 2, swico propone una nuova formulazione:

« 2. Il detentore della collezione di dati allestisce un elenco delle collezioni di dati giusta l'articolo 11a capoverso 3 LPD, non sottoposte all'obbligo di notifica. Tale elenco va messo a disposizione dell'Incaricato nel quadro di un accertamento conformemente all'articolo 29 LPD. ».

Swissbanking e swico sono inoltre del parere che il diritto d'accesso previsto dal capoverso 2 è troppo ampio. Chiedono conseguentemente che tale disposizione sia stralciata o circoscritta nel modo seguente :

« 2. L'elenco va messo a disposizione dell'Incaricato nel quadro di un accertamento conformemente all'articolo 29 LPD ».

Bär&Karrer è del parere che il capoverso 2 non costituisce un vero e proprio plusvalore in materia di trasparenza. Chiede dunque il suo stralcio. A titolo di variante propone la formulazione seguente :

« 2. (...). Comunica a ogni persona interessata che ne faccia richiesta le informazioni relative alle collezioni di dati che la riguardano giusta l'articolo 3 capoverso 1 ».

Swissbanking propone di precisare all'articolo 4 capoverso 2 quanto segue: «Semplici copie di sicurezza, che servono soltanto a garantire l'integrità e la disponibilità delle collezioni di dati utilizzate attivamente, non vanno registrate separatamente».

4.3 Comunicazione all'estero

4.3.1 Obbligo di informare (art. 5)

Belser rileva che il titolo dell'articolo 5 dà adito a confusione con l'articolo 7a LPD rivista.

Due organizzazioni sono del parere che l'*attuale articolo 5* non può essere semplicemente stralciato, bensì mutatis mutandis andrebbe mantenuto, poiché la definizione contenutavi corrisponde ancora a una necessità (swissbanking, swico).

Due organizzazioni (Datenschutzforum, swico) sono del parere che all'Incaricato vada espressamente fissato un termine per esaminare le garanzie fornite. L'USS reputa che l'Incaricato vada informato prima che i dati vengano comunicati all'estero, poiché un'informazione trasmessa a posteriori riduce la protezione contro una comunicazione di dati abusiva all'estero. Un'organizzazione si chiede se occorre fissare le modalità dell'obbligo di informare di cui all'articolo 5 del progetto di revisione (swico).

Bär&Karrer propone di completare il *capoverso 2* come segue :

« 2. L'obbligo di informare è considerato adempito dopo che l'Incaricato è stato informato per tutte le comunicazioni, che (...) ».

Due organizzazioni si esprimono in merito al *capoverso 2* lettera b, seconda parte del periodo («... » nella misura in cui restino immutate le regole di protezione dei dati). La prima (Datenschutzforum) si chiede se non si tratta di una condizione supplementare che andrebbe prevista in una legge in senso formale. La seconda (swico) è del parere che tale condizione è troppo severa e ne propone conseguentemente un allentamento.

Un'organizzazione (FER) approva il *capoverso 3*. Anche Bär&Karrer accoglie positivamente tale disposizione, ritenendo tuttavia che l'obbligo di informare l'Incaricato in caso di impiego dei contratti modello sia superfluo e propone dunque di stralciarli. Attira anche l'attenzione sulla necessità di prevedere un termine transitorio sufficientemente lungo tra la pubblicazione dell'elenco dei contratti modello e l'entrata in vigore della revisione affinché le imprese possano adeguare i loro contratti. Swico ritiene invece che l'Incaricato non debba soltanto allestire i contratti modello bensì anche le regole riguardanti la protezione per la comunicazione di dati in seno al medesimo gruppo di società nonché le clausole standard da inserire nei contratti. Tali modelli vanno redatti in collaborazione con organizzazioni professionali, redatti in diverse lingue e pubblicati su Internet.

Un'organizzazione (privatim) considera superfluo prevedere al *capoverso 4* che il detentore della collezione di dati debba prendere misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie fornite, visto che i dati possono essere comunicati all'estero soltanto se la loro protezione dei dati è garantita. Bär&Karrer si chiede se tale disposizione non oltrepassi le competenze del Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive e osserva che il *capoverso 4* non corrisponde al titolo dell'articolo 5.

4.3.2 Elenco degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata (art. 7)

Privatim e swissbanking sono del parere che l'elenco allestito dall'Incaricato riguardante gli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata deve essere vincolante (« verbindlich »). Per privatim, l'Incaricato deve anche essere tenuto a pubblicare tale elenco.

4.4 Misure generali di natura tecnica e organizzativa (art. 8 cpv. 1, primo periodo e cpv. 4)

Nessuno dei partecipanti all'indagine conoscitiva ha formulato osservazioni in merito a tale modifica.

Un'organizzazione (swico) propone una modifica concernente il *capoverso 2* lettera d (cfr. n. 4.1.2).

4.5 Regolamento per il trattamento (art. 11)

Un'organizzazione (Datenschutzforum) accoglie favorevolmente il fatto che il contenuto del regolamento sia descritto in modo più preciso.

Bär&Karrer propone non soltanto un rinvio al capoverso 3 bensì anche al capoverso 5 dell'articolo 11a LPD. Ritiene inoltre che il detentore di una collezione di dati dovrebbe avere l'obbligo di stendere un regolamento soltanto se il principio della trasparenza lo esige. Propone dunque la formulazione seguente : « Nella misura in cui il principio della trasparenza lo richiede, il detentore di una collezione di dati automatizzata sottoposta a notifica (art. 11a cpv. 3 e 5 LPD) elabora un regolamento che descrive in particolare (...)». Propone infine di sostituire «collezione di dati automatizzata» con «collezione di dati».

Per privatim occorre allestire un regolamento per il trattamento per tutte le collezioni di dati conformemente all'articolo 11a capoverso 3 LPD. Il criterio dell'obbligo di notifica non è decisivo dal punto di vista della protezione dei dati. Se un'impresa dovesse disporre di un responsabile della protezione dei dati, sarebbe esonerata dall'obbligo di notifica, motivo per il quale non sarebbe neppure necessario metterle a disposizione un regolamento per il trattamento.

Per poter tenere conto meglio della struttura delle PMI, un'organizzazione (SDV) propone di precisare al capoverso 1 che il regolamento deve in particolare garantire l'indipendenza a livello di funzione del responsabile della protezione dei dati.

Belser è del parere che il capoverso 2, secondo periodo, può essere stralciato poiché lo si ritrova all'articolo 12b capoverso 2 lettera c dell'avamprogetto di revisione dell'OLDP.

4.6 Responsabile della protezione dei dati (Sezione 5)

4.6.1 Designazione del responsabile della protezione dei dati e comunicazione all'Incaricato (art. 12a)

Cinque organizzazioni e un privato non sono soddisfatti della terminologia della versione in lingua tedesca per quanto concerne la nozione di «Datenschutzverantwortlicher / Datenschutzberater» (SGS, Datenschutzforum, privatim, RVK, ASA, Belser). Un'unica organizzazione di dichiara espressamente favorevole al termine « Datenschutzberater » (swico).

Il gruppo Mutuel propone di precisare che il responsabile della protezione dei dati deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12a capoverso 2 e 12b.

Un'organizzazione (SGS) si chiede « in che misura sia data l'indipendenza del responsabile della protezione dei dati se non è richiesta alcuna notifica all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza».

Due organizzazioni (RVK, FER) approvano il fatto che come responsabile della protezione dei dati può essere designato un dipendente del detentore della collezione dei dati o un terzo (art. 12a cpv. 2). La COAI giudica positivamente che il responsabile della protezione dei dati sia definito in quanto funzione.

SDV è del parere che il requisito dell'indipendenza totale a livello organizzativo del responsabile della protezione dei dati può costituire un problema per le PMI. Il fatto che tale funzione possa essere attribuita a più persone è dunque positivo. Tale possibilità andrebbe tuttavia prevista espressamente dall'ordinanza e non soltanto nel

commento. Per tenere meglio conto della struttura delle PMI, SDV propone conseguentemente di formulare il capoverso 2 come segue :

«2. Il detentore della collezione di dati può designare uno o più collaboratori o un terzo come responsabile della protezione dei dati. Nell'esercizio della loro funzione di responsabili della protezione dei dati tali persone sottostanno dal punto di vista organizzativo direttamente al detentore della collezione di dati e devono disporre delle conoscenze tecniche necessarie.»

Datenschutzforum si chiede a chi incomberà di verificare il rispetto della condizione prevista dal capoverso 2, secondo periodo (divieto di esercitare attività inconciliabili con la funzione di responsabile della protezione dei dati).

Tre organizzazioni (SGS, RVK e Datenschutzforum) sono del parere che sarebbe opportuno precisare la formazione di cui deve disporre il responsabile della protezione dei dati.

4.6.2 Compiti e statuto del responsabile della protezione dei dati (art. 12b)

Due organizzazioni (swissbanking, swico) osservano che il capoverso 1 lettera a, potrebbe lasciar credere che « la competenza del responsabile della protezione dei dati si estende soltanto alle collezioni di dati e dunque non comprende anche il trattamento di dati personali conforme alle prescrizioni sulla protezione dei dati in generale. ».

Swissbanking è del parere che il capoverso 1 lettera b, non conferisce un diritto a chiunque di consultare l'inventario delle collezioni di dati gestiti dal detentore della collezione di dati. Soltanto l'Incaricato dovrebbe avere l'accesso a detto inventario. Swissbanking propone quindi la formulazione seguente :

« b. allestisce un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione dei dati conformemente all'articolo 11a capoverso 3 LPD e lo mette su richiesta a disposizione dell'Incaricato nel quadro di un accertamento conformemente all'articolo 29 capoverso 2 LPD».

Swico e ASA sono pure del parere che il diritto di consultare l'inventario delle collezioni di dati gestiti dal detentore della collezione di dati è troppo ampio. Chiedono dunque di stralciare tale disposizione o di limitarne il campo d'applicazione. Bär&Karrer propone di sostituire «o delle persone» con « o delle persone interessate, sempreché le riguardi, (...) ».

Per tenere meglio conto della struttura delle PMI, SDV propone di completare il capoverso 1 con la disposizione seguente:

« documenta ed esamina periodicamente tutte le misure tecniche e organizzative atte a salvaguardare le collezioni di dati.»

In merito al capoverso 2 lettera a, swissbanking è del parere che la nozione di indipendenza del responsabile della protezione dei dati va relativizzata. In effetti, l'indipendenza di quest'ultimo è limitata dal fatto che può emanare soltanto delle raccomandazioni visto che la competenza di prendere decisioni incombe al detentore della collezione di dati.

Swico auspica che nella revisione della OLPD vada evidenziata «in modo particolare l'autonomia tecnica e l'indipendenza del responsabile della protezione dei dati» e

propone di formulare il capoverso 2 lettera a come segue:

«a. esercita la sua funzione in modo autonomo e indipendente senza sottostare a istruzioni del detentore della collezione di dati.»

Un'organizzazione (RVK) è del parere che il capoverso 2 lettera b sia superfluo, poiché la questione delle risorse rientra nelle competenze organizzative del detentore della collezione di dati. Tale punto potrebbe tutt'al più venir regolato in un allegato. SGS propone dal canto suo di definire le risorse in un allegato e, se necessario, in una direttiva dell'Incaricato. Datenschutzforum è pure del parere che occorra concretizzare la questione delle risorse del responsabile della protezione dei dati in un allegato.

Per privatim nell'ordinanza (e non soltanto nel commento) occorre stabilire che il detentore della collezione di dati non può in alcun caso sanzionare il responsabile della protezione dei dati, se quest'ultimo adempie i suoi compiti. Si potrebbe ad esempio prevedere una protezione dal licenziamento. È inoltre necessario inserire un obbligo di collaborazione con l'Incaricato e liberare il responsabile della protezione dei dati dall'obbligo del segreto professionale o di altro tipo nei confronti dell'Incaricato.

4.7 Eccezioni all'obbligo di notifica, organi federali (art. 18)

Il Gruppo Mutuel è del parere che il capoverso 3 sia superfluo per le medesime ragioni menzionate in merito all'articolo 4 capoverso 2. A tal proposito si veda anche il numero 4.3.2.

4.8 Comunicazione di dati all'estero, organi federali (art. 19)

FER approva il fatto che agli organi federali si applichino le medesime regolamentazioni valide per il settore privato.

4.9 Consulente per la protezione dei dati, organi federali (art. 23)

Privatim è del parere che il capoverso 3 sia superfluo. In effetti gli organi federali devono poter comunicare direttamente con l'Incaricato.

4.10 Procedura d'autorizzazione di sistemi pilota (art. 26a)

Secondo privatim, il Consiglio federale deve motivare la sua decisione se quest'ultima differisce dalla prese di posizione dell'Incaricato.

4.11 Registro delle collezioni di dati, organi federali (art. 28)

Belser è del parere che il capoverso 4 non è soltanto superfluo, ma pure errato. Infatti le conseguenze alle quali si va incontro in caso di violazione dell'obbligo di notifica sono già contemplate nell'articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD. Conseguentemente l'Incaricato dovrebbe denunciare alle autorità della giustizia penale il detentore di una collezione di dati sottoposta a notifica nel caso in cui violasse l'obbligo di notifica della collezione di dati.

4.12 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, sede e statuto giuridico (art. 30 cpv. 2 e 3)

Un'organizzazione (privatim) chiede di stabilire che il mandato dell'Incaricato deve avere una durata fissa di almeno 4 anni. Inoltre è necessario menzionare che l'Incaricato deve disporre delle necessarie competenze tecniche e che non può esercitare un'attività accessoria che potrebbe comportare conflitti d'interesse. Infine occorrerebbe definire le competenze in materia di diritto del personale e sul piano finanziario dell'Incaricato (com'è analogamente il caso per il capo del Dipartimento).

Infine il preventivo va elaborato autonomamente e il Consiglio federale deve essere tenuto a riprenderlo senza procedere a modifiche.

4.13 Rapporti con le altre autorità e persone private (art. 31 cpv. 1)

Privatim è del parere che in base a «tale disposizione sembra quasi che l'Incaricato sia subordinato alla Cancelleria federale». L'Incaricato dovrebbe poter comunicare direttamente con il Consiglio federale.

4.14 Emolumenti (art. 33 cpv. 1)

Privatim e swissbanking rilevano che l'Incaricato deve poter disporre di mezzi sufficienti per allestire i suoi pareri giuridici e deve comunicare la sua prassi in materia di emolumenti con sufficiente anticipo e chiarezza.

4.15 Altre osservazioni

Qui appresso vi è una sintesi delle osservazioni presentate dalle cerchie consultate che si riferiscono all'insieme dell'avamprogetto o che riguardano singoli articoli che non sono oggetto di una revisione:

- swico chiede che l'ordinanza venga completata con una disposizione che concretizzi le esigenze in materia di riconoscibilità del trattamento (art. 4 cpv. 4 LPD);
- l'indipendenza dell'Incaricato non è pienamente garantita. Occorre porvi rimedio a livello di ordinanza (privatim);
- il nuovo articolo 10a LPD si applica sia al settore privato sia a quello pubblico. Sarebbe dunque opportuno adeguare l'articolo 1 capoverso 6 OLPD in modo pertinente prevedendo ad esempio un rinvio all'articolo 10a LPD e sopprimendo « per conto della persona privata » (swissbanking e swico);
- occorrerebbe precisare all'articolo 1 capoverso 7 OLPD che anche un obbligo legale del segreto può costituire una limitazione del diritto di consultare i dati riguardanti una persona deceduta (swissbanking). Sarebbe anche opportuno menzionare che il diritto di consultare i dati di una persona deceduta può essere accordato sia agli eredi legittimi sia agli istituiti nella misura in cui tali persone dispongano di un'attestazione della loro qualità di erede;
- nell'articolo 8 capoverso 2 lettera d occorre anche tenere in considerazione i costi legati alla messa in atto delle misure tecniche in sintonia con l'articolo 17 comma 1 secondo periodo della direttiva 95/46/CE (swico).

5. Valutazione dell'avamprogetto di ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati

5.1 Osservazioni generali

5.1.1 Valutazione generale dell'avamprogetto

Un'autorità federale (EKK/CFC) e tre organizzazioni (acsi, kf, SDV) approvano esplicitamente l'avamprogetto.

Cinque organizzazioni invece lo accolgono con scetticismo (CP, FER, CVAM, COAI, swico). L'avamprogetto è di difficile comprensione ed è formulato in modo molto tecnico (CP, CVAM). La FER è del parere che le condizioni previste per una certificazione comportano un onere amministrativo sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne risultano (analogamente swico). Per le PMI i costi legati alla certificazione sono presumibilmente proibitivi. Anche la COAI si pone il quesito del valore aggiunto che può significare una certificazione. Di per sé il rispetto delle condizioni legali è cosa ovvia. La sensibilizzazione continua e una formazione valida del personale costituiscono effettivamente un plusvalore. La swico si esprime positivamente sulla certificazione della protezione dei dati per i prodotti. Detta certificazione promuoverà l'impiego di

prodotti delle tecnologie dell'informazione che rispettano la legislazione sulla protezione dei dati e a lungo termine produrrà conseguentemente un innalzamento generale del livello della protezione dei dati.

Un'autorità (SECO) e tre organizzazioni (Datenschutzforum, privatim, SGS) respingono l'avamprogetto. Per il SECO è inaccettabile che l'avamprogetto non preveda un marchio di qualità ufficiale inerente alla protezione dei dati. Un'organizzazione è del parere che la forma della procedura di certificazione proposta è inadeguata (privatim). Soltanto un organismo indipendente è in grado di garantire una certificazione indipendente, motivo per cui starebbe all'Incaricato rilasciare le certificazioni o almeno procedere a un controllo vincolante dei rapporti di valutazione. Il Datenschutzforum e la SGS sono del parere che l'avamprogetto non disciplini chiaramente i requisiti minimi della certificazione (analogamente anche RVK, senza tuttavia respingere esplicitamente l'avamprogetto). Una regolamentazione concreta elaborata da un gruppo di lavoro sotto la direzione dell'Incaricato avrebbe permesso di fare la necessaria chiarezza.

Gli altri pareri non si esprimono sull'avamprogetto nel suo insieme.

5.1.2 Rinuncia a un marchio di qualità ufficiale inerente alla protezione dei dati

Numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva approvano esplicitamente o accolgono favorevolmente la soluzione proposta dall'avamprogetto – disciplinamento dei requisiti minimi e rinuncia a un marchio di qualità ufficiale – (EKK/CFC, acsi, CP, CVAM, FER, kf, Belser).

Due autorità (IFPDT, SECO) e tre organizzazioni (Datenschutzforum, RVK, SGS) chiedono che l'ordinanza preveda un marchio di qualità ufficiale. La richiesta viene motivata con il fatto che, segnatamente per i consumatori, vi è la possibilità di creare maggiore trasparenza e di evitare gli effetti negativi che si verificano in altri ambiti.

5.2 Organismi di certificazione (Sezione 1)

5.2.1 Requisiti (art. 1)

Tre organizzazioni e un privato si esprimono in merito ai requisiti minimi per la qualifica del personale addetto alla certificazione (cpv. 5 e allegato).

Il Datenschutzforum, la RVK e la SGS hanno approvato esplicitamente l'istituzione di requisiti molto elevati per quanto concerne le qualifiche del personale. Occorre però prestare particolare attenzione al fatto che le disposizioni vengano interpretate in modo uniforme; la pertinente prassi andrà esaminata rigorosamente (Datenschutzforum, SGS). Andrebbe inoltre chiesta esperienza in materia di verifiche ispettive, una pertinente formazione in materia non è sufficiente (SGS). Si potrebbe all'occorrenza prevedere la notifica dei certificatori (Datenschutzforum). La RVK propone inoltre che i requisiti per esercitare l'attività pratica e per la formazione in materia di protezione dei dati o della sicurezza delle informazioni siano previsti cumulativamente invece che alternativamente.

Belser ritiene che i requisiti posti alla qualifica del personale non siano sufficientemente elevati.

5.2.2 Procedura di accreditamento (art. 2)

Privatim contesta il fatto che mancano disposizioni materiali sul coinvolgimento dell'Incaricato (con quale scopo lo si coinvolge e quali competenze gli spettano). Sarebbe opportuno attribuirgli un diritto di codecisione in occasione dell'accreditamento.

Swico propone di coinvolgere l'Incaricato non soltanto per la procedura di accreditamento e i controlli bensì esplicitamente anche per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO.

5.2.3 Organismi di certificazione esteri (art. 3)

L'Incaricato è del parere che la LDP non gli conferisce alcun potere di disposizione e non è possibile introdurre mediante ordinanza detto potere, neppure in modo limitato. La facoltà di decidere in merito al riconoscimento andrebbe dunque attribuita al SECO o all'Ufficio federale di giustizia; preliminarmente andrebbe consultato l'Incaricato.

La SGS ritiene incomprensibile il motivo per cui è stato previsto un articolo specifico riguardante gli organismi di certificazione esteri. Detta organizzazione è del parere che i requisiti inerenti all'accREDITAMENTO siano già disciplinati in modo sufficientemente chiaro.

5.3 Oggetto e procedura (Sezione 2)

5.3.1 Certificazione dell'organizzazione e delle procedure (art. 4)

L'Incaricato e cinque organizzazioni (Datenschutzforum, SGS, swico, FER, privatim) si sono pronunciati in merito al capoverso 3, che fissa i requisiti minimi della gestione della protezione dei dati (SGPD). Essi sono del parere che il rinvio alla norma ISO 27001: 2005 non sia sufficiente.

Innanzitutto è stato fatto notare che la certificazione della protezione dei dati non deve riguardare soltanto la sicurezza delle informazioni bensì anche l'attuazione corretta dei principi alla base della protezione dei dati (Datenschutzforum, SGS; cfr. parimenti supra n. 6.1.1). A tal proposito la norma ISO menzionata in precedenza non contiene requisiti concreti, inoltre i requisiti di un SGPD (sistema di gestione della protezione dei dati) elencati al capoverso 2 contribuiscono soltanto in minima parte ad attuare concretamente i principi della protezione dei dati (swico). L'Incaricato chiede che gli venga attribuita la facoltà di emanare direttive come nel caso della certificazione dei prodotti (cfr. art. 5 cpv. 3). Privatim condivide il parere espresso dall'Incaricato.

È stato inoltre rilevato che, nel caso della certificazione delle organizzazioni e delle procedure, rivestono un ruolo importante anche i sistemi di gestione della qualità, motivo per cui occorre rinviare anche alla norma ISO 9001 (privatim, Belser).

La FER considera la disposizione prevista dall'articolo 4 capoverso 3 non sufficientemente chiara. Un'impresa che auspica ottenere una certificazione può evincere i requisiti da adempiere soltanto procurandosi la norma ISO o consultando il commento relativo all'ordinanza. Inoltre i requisiti sono troppo restrittivi, motivo per cui la procedura di certificazione rischia di rimanere lettera morta.

5.3.2 *Certificazione di prodotti (art. 5)*

Soltanto swico si esprime in merito a tale disposizione. Non riesce a comprendere perché in merito alla descrizione dei prodotti certificabili (cpv. 1) ci si sia limitati a menzionare «i prodotti software oppure i prodotti software abbinati a determinati prodotti hardware». L'ordinanza sulle verifiche inerenti alla protezione dei dati dello Schleswig-Holstein definisce invece i prodotti delle tecnologie dell'informazione certificabili in modo più generico come «hardware, software e procedure automatizzate».

Per quanto concerne i requisiti di verifica (cpv. 2), swico ha rilevato che la maggior parte dei prodotti dovrebbe già adempiere le esigenze formulatevi. A promuovere invece in modo veramente efficace la protezione dei dati contribuirebbe la tutela del principio della destinazione vincolata, il controllo automatico o la restrizione dell'interconnessione degli elementi di una banca di dati, il controllo assistito dal sistema della trasmissione dei dati a terzi, il sostegno dell'utilizzatore nel corso dell'adempimento dell'obbligo d'informare nonché delle funzioni intese all'attuazione dei diritti di cancellazione e di rettifica.

5.3.3 *Rilascio e validità della certificazione (art. 6)*

Un'organizzazione chiede un altro sistema di rilascio della certificazione (privatim). La disposizione dovrebbe prevedere che i rapporti vengano presentati all'Incaricato che a sua volta rilascia un marchio di qualità ufficiale (cfr. n. 6.1.1) o li esamina almeno dal profilo materiale (analogamente anche swico, cfr. n. 6.3.4). A tal fine è necessario mettergli a disposizione le pertinenti risorse. Contro una siffatta soluzione si esprime esplicitamente U. Belser.

Swico rileva che nel capoverso 1 sarebbe opportuno menzionare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

In merito al capoverso 2 la FER osserva che il requisito di una verifica annuale sia eccessivo, considerata la durata di validità di tre anni.

In merito al capoverso 3, swico osserva che la disposizione potrebbe condurre a notevoli problemi nella pratica se fosse interpretata nel senso che occorre ripetere la certificazione per ogni nuova versione di un software. Ciò comporterebbe un notevole onere.

5.3.4 *Comunicazione dell'esito della procedura di certificazione (art. 8)*

In merito al capoverso 1, swico è del parere che non è l'ente certificato a dover comunicare all'Incaricato l'esito della certificazione bensì l'organismo di certificazione. L'Incaricato va informato in merito a tutti i marchi di qualità rilasciati dall'organismo di certificazione, altrimenti si rischia una proliferazione incontrollata di marchi di qualità.

Per quanto concerne il capoverso 2, swico propone una modifica. Se nell'ambito della sua attività di verifica (art. 6 cpv. 2) l'organismo di certificazione constata che le condizioni di certificazione hanno subito dei mutamenti deve in ogni caso informarne l'Incaricato. Altrimenti l'adempimento degli oneri o delle condizioni risultanti dall'esito delle verifiche è lasciato all'apprezzamento dell'ente certificato. L'Incaricato deve avere la possibilità di esaminare i rapporti di valutazione e i documenti di certificazione presentatigli e, all'occorrenza, di emanare in merito delle raccomandazioni. L'organismo di certificazione deve poter rilasciare i marchi di qualità soltanto dopo che l'Incaricato ha esaminato i rapporti di valutazione e la documentazione di certificazione per quanto concerne il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei

dati.

La FER chiede lo stralcio del capoverso 2. L'organismo di certificazione in qualità di parte contraente dell'ente certificato non deve essere tenuto a «denunciare» quest'ultimo all'Incaricato. A tal proposito sarebbe opportuna una soluzione simile a quella prevista per il responsabile aziendale della protezione dei dati (art. 12b AP-OLPDiriv). In generale l'ente certificato non dovrebbe sottostare alla vigilanza di due organismi (organismo di certificazione e Incaricato).

In merito al capoverso 3, swico propone un ampliamento: i rapporti di valutazione e la documentazione di certificazione non andrebbero trasmessi soltanto all'Incaricato, bensì dovrebbero essere consultabili online nella loro integralità o in forma di sintesi. Ogni persona interessata dovrebbe avere la possibilità di chiedere all'Incaricato una copia di un rapporto di valutazione o dei documenti di certificazione.

5.4 Sanzioni (Sezione 3)

5.4.1 Sospensione e revoca della certificazione (art. 9)

Swico propone due modifiche riguardanti questa disposizione:

- *capoverso 1*: aggiungere che l'organismo di certificazione prima di sospendere o revocare una certificazione chiede un parere all'Incaricato;
- *capoverso 3*: stralciare l'ultima parte del periodo visto che tutte le certificazioni devono essere comunicate (cfr. supra n. 6.3.4).

5.4.2 Procedura in caso di misure di sorveglianza dell'Incaricato (art. 10)

La EKK/CFC approva tale disposizione e sottolinea che lo Stato deve poter intervenire nel caso di gravi irregolarità. L'Incaricato deve poter disporre delle pertinenti risorse affinché possa adempiere questo nuovo compito.

Swico propone un nuovo capoverso 5 nel quale prevedere esplicitamente che le competenze di sorveglianza dell'Incaricato si riferiscono anche al caso in cui riscontrasse gravi irregolarità presso l'organismo di certificazione. L'ultimo periodo del capoverso 4 andrebbe dunque inserito in un capoverso separato, con una formulazione più chiara o più ampia.

5.5. Ulteriori osservazioni

Qui appresso sono riassunte le osservazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva che si riferiscono all'avamprogetto nel suo insieme o che riguardano punti che non vi sono previsti:

- per determinati ambiti (ad es. outsourcing del trattamento dei dati, determinati trattamenti di dati nel settore sanitario) andrebbe prescritta una procedura di certificazione (privatim);
- al fine di promuovere la trasparenza del mercato è necessario che l'Incaricato tenga un elenco dei marchi di qualità nell'ambito della protezione dei dati (EKK/CFC);
- il problema principale è costituito dal fatto che manca un riconoscimento internazionale della certificazione della protezione dei dati (swico);
- la certificazione dovrebbe avvenire su base volontaria (FER, swico).

R:\SVR\RSPM\Projekte\DSG

Revision\VDSG

Revision\Anhörung\Anhörung_Zusammenstellung der Ergebnisse .version fin juin
07.doc

Anhörung zum Entwurf zu einer Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG, 235.11) und zu einer Verordnung über die Datenschutzzertifizierungen

Indagine conoscitiva in merito al progetto di revisione dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, 235.11) e a un'ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati

**Liste der Anhörungsadressaten / Liste des destinataires /
Elenco dei destinatari**

1. Dachverbände der Wirtschaft / Associations faïtières de l'économie / Federazioni centrali dell'economia (11)

- | | |
|---|--|
| - economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmer
Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich | - Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Schwarztorstrasse 26
3001 Bern |
| - Schweizerischer Arbeitgeberverband
Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich | - Schweiz. Bauernverband (SBV)
Haus der Schweizer Bauern
Laurstrasse 10
5201 Brugg |
| - Schweizerische Bankiervereinigung
swissbanking
Aeschenplatz 7
Postfach 4182
4002 Basel | - Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Monbijoustrasse 61
Postfach 64
3000 Bern 23 |
| - Travail Suisse
Postfach 5775
3001 Bern | - Schweiz. Versicherungsverband SVV
C.F. Meyer-Strasse 14
Postfach 4288
8022 Zürich |
| - Schweiz. Kaufmännischer Verband (SKV)
Hans Huber-Strasse 4
Postfach 687
8027 Zürich | - santésuisse
Römerstrasse 20
4502 Solothurn |
| - Fédération des entreprises romandes (FER)
98, rue de Saint-Jean
Case postale 5278
1211 Genève 11 | |

2. Weitere Organisationen und Verbände / Autres organisations et associations / Altre organizzazioni e associazioni (35)

- Associazione consumatrici della Svizzera italiana
Via Lambertenghi 4
6900 Lugano
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
Monbijoustrasse 61
Postfach
3000 Bern 23
- Fédération romande des consommateurs
Rue de Genève 7
Case postale 6151
1002 Lausanne
- Schweiz. Anwaltsverband
Marktgasse 4
Postfach 8321
3001 Bern
- Schweiz. Verband Creditreform (SVC)
Teufenerstr.36
9000 St. Gallen
- Schweiz. Adressen- und Werbezentrale (AWZ)
Hirschengraben 7
3001 Bern
- Fédération suisse des journalistes (FSJ)
Grand-Places 14a
Case postale 316
1701 Fribourg
- Swiss Mail, die Private Post
Vertragungsorganisationen
Birsigstr. 79
4054 Basel
- Wissenschaftliche Vereinigung zur Pflege des Wirtschafts- und Konsumentenschutzrechts (VKR)
Toblerstr. 97/Neuhausstr. 4
Postfach 763
8044 Zürich
- Konsumentenforum Schweiz (KF)
Grossmannstrasse 29
Postfach 294
8037 Zürich
- Schweizer Direktmarketing Verband (SDV)
Postfach 616
8501 Frauenfeld
- Schweizerischer Juristenverein
Postfach 1954
4001 Basel
- Verband Schweiz. Kreditbanken und Finanzierungsinstitute
Toblerstr. 97 / Neuhausstr. 4
8023 Zürich
- Verband von Wirtschaftsauskuñfteien in der Schweiz (VWA)
c/o Dun & Bradstreet (Schweiz) AG
In der Luberzen 1
8902 Urdorf
- Schweizerischer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV)
Alderstr. 40
Postfach
8034 Zürich
- La Poste suisse
Viktoriastr. 21
3030 Bern

- ICTswitzerland
Postfach 515
Kramgasse 5
3000 Bern 8
- Schweizer Werbung (SW)
Kappelergasse 14
Postfach 4675
8022 Zürich
- CLUSIS
Association suisse de la sécurité des
systèmes d'information
Case postale 9
CH 1000 Lausanne 26
- Information Systems audit and control
association (ISACA)
c/o Daniela S. Gschwend
Swiss Re
Mythenquai 50/60
8022 Zürich
- DSB+CPD. CH
c/o B. Baeriswyl
Datenschutzbeauftragter des
Kantons Zürich
Postfach
8090 Zürich
- Konferenz der kantonalen Ausgleichs-
kassen
Chutzenstr. 10
3007 Bern
- Ausgleichskasse EXFOUR
Vereinigung der Verbandsausgleichs-
kassen
Postfach
4010 Basel
- IV-Stellen-Konferenz (IVSK)
Geschäftsstelle IVSK
Landenbergstrasse 35
6005 Luzern
- SUVA
Schweiz. Unfallversicherungsanstalt
Fluhmattstrasse 1
6004 Luzern
- ASIP
Schweiz. Pensionskassenverband
Herrn Walser
Talstrasse 20
8001 Zürich
- Vereinigung der Kantonsärzte der
Schweiz
Dr. med. H. Binz
Präsident
Gesundheitsamt
Ambassadorenhof
4509 Solothurn
- FMH Verbindung der Schweizer Aer-
zte (FMH) Generalsekretariat
Elfenstrasse 18
Postfach 293
3000 Bern 16
- Schweizerische Patienten-
Organisation
Postfach
8023 Zürich
- Schweizerische Gesellschaft für Mi-
krobiologie
Sonnenrain 10
3150 Schwarzenburg
- Verband Schweizerischer Inkasso-
treuhandinstitute
Dr. iur. Robert Simmen
Toblerstrasse 97
Postfach 382
8044 Zürich
- Schweizerische Gesellschaft für Prä-
vention und Gesundheitswesen
Zentralsekretariat
Effingerstrasse 54
Postfach 8172
3001 Bern

- Datenschutz-Forum
Frau Ursula Uttinger, Präsidentin
Hotzestrasse 35
8006 Zürich
- Schweizerischer Wirtschaftsverband
der Informations-, Kommunikations-
und Organisationstechnik (swico)
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich
- Verein Unternehmensdatenschutz
Jacques Beglinger, RA
Rämistr. 7
Postfach 519
8024 Zürich
-

Anhörung zum Entwurf zu einer Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG, 235.11) und zu einer Verordnung über die Datenschutzzertifizierungen

Indagine conoscitiva in merito al progetto di revisione dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, 235.11) e a un'ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati

Anhörungsadressaten und weitere Organisationen, welche Stellungnahmen eingereicht haben / Destinatari e altre organizzazioni che hanno inoltrato il loro parere

1. Anhörungsadressaten, welche geantwortet haben / Destinatari che hanno risposto (32)

1.1 Organisationen / Organizzazioni (22)

ACSI	Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana Stabile amministrativo 6932 Breganzona
Chambre vaudoise des arts et métiers	Chambre vaudoise des arts et métiers Case postale 1215 1001 Lausanne
CP	Centre patronal Rue du lac 2 1094 Paudex
Datenschutzforum	Datenschutzforum Schweiz c/o Ursula Uttinger Hotzestr. 35 8006 Zürich
Die Post La Poste La Posta	Die Schweizerische Post La Poste Suisse La Posta Svizzera Viktoriastr. 21 3030 Bern
FER	Fédération des entreprises romandes 98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 1211 Genève 11
FRC	Fédération romande des consommateurs Rue de Genève 7 Case postale 6151 1002 Lausanne
IVSK	IV-Stellen-Konferenz

COAI COAI	Conference des offices AI Conferenza degli Uffici AI Landenbergstr. 35 6005 Luzern
kf	Konsumentenforum kf Grossmannstr. 29 8049 Zürich
KKA	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen p.a. Ausgleichskasse des Kt. Bern Chutzenstr. 10 3007 Bern
kv schweiz sec suisse sic svizzera	Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati del commercio Zentralsekretariat Hans-Huber-Str. 4 8027 Zürich
privatim	Die Schweizerischen Datenschutzbeauftragten Les commissaires suisses à la protection des données c/o Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich
santésuisse	Die Schweizer Krankenversicherer Les assureurs-maladie suisses Römerstr. 20 Postfach 4502 Solothurn
SBV USP USC	Schweiz. Bauernverband Union Suisse des Paysans Unione Svizzera dei Contadini Laurstr. 10 5201 Brugg
SDV	Schweizer Direktmarketing Verband Association Suisse de Marketing Direct Postfach 616 8501 Frauenfeld
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera Monbijoustr. 61 3007 Bern
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri Schwarztorstr. 26 3001 Bern

--	--

Stiftung Konsumentenschutz	Stiftung für Konsumentenschutz Monbijoustr. 3000 Bern 23
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione Svizzera d'Assicurazioni C.F.Meyer-Strasse 14 Postfach 4288 8022 Zürich
swico	Schweiz. Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik Association économique suisse de la bureautique, de l'informatique, de la télématique Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich / Schweiz
swissbanking	Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione Svizzera dei Banchieri Aeschenplatz 7 Postfach 4182 4002 Basel
VVAK	Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen p.a. Ausgleichskasse EXFOUR Malzgasse 16 4010 Basel

2. Behörden, Organisationen und Private, welche zusätzlich zu den Anhörungsadressaten eine Stellungnahme abgegeben haben / Altre autorità, organizzazioni e privati che hanno inoltrato un parere 10)

2.1 Autorità federali

EDÖB IFPDT	Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
EKK/CFC	Eidg. Kommission für Konsumentenfragen Commission fédérale de la consommation Commissione federale del consumo Effingerstr. 27

	3003 Bern
SECO (SAS)	Staatssekretariat für Wirtschaft Schweizerische Akkreditierungsstelle Lindenweg 50 3003 Bern-Wabern

3.2 Organizzazioni

Groupe Mu- tuel	Groupe Mutuel Rue du Nord 5 1920 Martigny
RVK	RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenver- sicherer Haldenstr. 25 6006 Luzern
SGS	Société Générale de Surveillance SA Technoparkstr. 1 8005 Zürich
VSK UBC UBC	Verband Schweizerischer Kantonalbanken Union des Banques Cantonales Suisses Unione delle Banche Cantionali Svizzere Wallstrasse 8 Postfach 4002 Basel
VSMS ASMS ASMS	Verband Schweizer Markt- und Sozialforscher Association suisse des spécialistes en recherches de marché et sociales Associazione svizzera dei specialisti in ricerche di mer- cato e sociali Gewebestr. 5 6330 Cham

3.3 Privati

Belser	Belser Datenschutz GmbH Schwarztorstr. 87 3007 Bern
Bär&Karrer	Bär & Karrer Rechtsanwälte Brandschenkestr. 90 8027 Zürich